



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2012, proposto da Itras S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 20,

**contro**

- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gaspeti 81;

- Comune di Campobello di Licata in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Casuccio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Greco in Palermo, via F. Ferrara 8,

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,**

- della nota prot. n. 22601/s7 del 15 maggio 2012, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "dispone il diniego dell'autorizzazione per la costruzione e gestione di

una stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in territorio del Comune di Campobello di Licata, c.da La Marca, F.M.n. 21 part.lle 152, 153, 154 in variante allo strumento urbanistico, di cui all'istanza della ditta Itras srl", nonchè, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del provvedimento del Commissario straordinario del Comune di Campobello di Licata n.9 del 3 marzo 2012, col quale è stato revocato un precedente parere positivo e ne è stato reso in sostituzione uno negativo, e per la condanna dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Comune di Campobello di Licata al risarcimento dei danni subiti, sia per effetto del ritardo nella conclusione del procedimento, sia per l'effetto dell'illegittima adozione ed esecuzione dei provvedimenti gravati, nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per conto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Comune di Campobello di Licata in persona del sindaco pro tempore;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti l'avv. Rotigliano e l'avv. Casuccio.

- ritenuto, ad un primo esame, che sussista il *fumus boni iuris* del ricorso, avuto riguardo alle prospettazioni di parte ricorrente ed in particolare al combinato disposto dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 18, l.r.9/10 (norme pacificamente applicabili alla fattispecie *de quo*, in quanto prive del carattere di eccezionalità cui ha fatto riferimento il Comune resistente), per cui deve ritenersi:

a) che l'approvazione del progetto, da parte della conferenza di servizi, "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (art. 208, comma 6), sicchè, sotto questo profilo, è irrilevante l'originaria destinazione urbanistica dell'area;

b) che il silenzio di talune amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi è irrilevante, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 18, l.r. 9/2010, se entro tre mesi dalla richiesta non viene espresso il parere, esso "si intende favorevolmente reso", sicchè - nel caso di specie - il silenzio del D.R.U. dell'A.R.T.A. non è motivo ostativo all'emissione di un provvedimento favorevole;

c) che per gli stessi motivi, posto che "le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti" (art. 18, l.r. 9/2010, comma 3), non è ostativo al provvedimento positivo il dissenso del Comune di Campobello di Licata, anche in ragione del fatto che il provvedimento finale della conferenza di servizi "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" (art. 208, comma 6);

- ritenuto, altresì, che sussista anche il lamentato pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo agli interessi del privato e anche a quelli della collettività dell'intera area interessata alla realizzazione della centrale di trasferimento, che costituisce strumento di ottimizzazione del

ciclo di smaltimento dei rifiuti;

- ritenuto che, pertanto, va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione regionale, unico soggetto preposto alla riemissione del provvedimento impugnato tenendo conto delle statuizioni della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie, nei termini indicati in motivazione, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento *pro quota* delle spese della presente fase cautelare in favore della Itras S.r.l., che liquida in euro 1000,00 (mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)